This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3M5T B

FULIN

Di una antica istituzione mal nota

1875

HARVARD
LAW
LIBRARY

S
ITA
905.97VEN
FUL

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy

807

Italian

BIBLIOTECA LUCCHINI
1480
N.° d' ord. A-43
Digitized by Google
Sez. I

Digitized by Google

All' amico Professore
avv. Luigi Lucchini
Omaggio dell'A.

Digitized by Google

Digitized by Google

All' amico Professore
avv. Luigi Lucchini
Omaggio dell'A.

Digitized by Google

Digitized by Google

DI UNA ANTICA

ISTITUZIONE MAL NOTA

(INQUISITORI DEI X E INQUISITORI DI STATO)

MEMORIA

DEL

PROF. RINALDO FULIN

S. C. DEL R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE,
LETTERE ED ARTI.

VENEZIA
TIPOGRAFIA GRIMALDO E C.
1875

$
ITA
905.97 VEN
FUL

Digitized by Google

(*Estr. dal Vol. I, Serie V degli Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*)

DEC 20 1930

Digitized by Google

Dovrei cominciare dal ringraziarvi publicamente, signori, dell' onore che per vostra bontà avete voluto concedermi; ma vi mostrerò il mio rispetto coll' esser breve, e coll' entrare addirittura in discorso.

In una memoria letta a questo R. Istituto ed inserita poi in una publicazione ufficiale, l' autore, alludendo agli studî che io aveva fatto sull' inquisizione politica di Venezia, dice che dopo quanto io ne ho scritto, « sarebbe » inutile che si trattasse particolarmente dell' origine e » della storia degli inquisitori di stato, coevi ai membri » del consiglio dei Dieci » (1). Riconoscente alla cortesia di queste parole, non ne vorrei notare l' inesattezza, se la posizione dell' autore e l' indole del libro potessero legittimare il silenzio. Ma non si tratta qui d' un fatto, come dicono, personale; si tratta di un fatto storico, che giova mettere fuori di controversia una buona volta per sempre. È vero che io cercava di determinare le origini degli inquisitori di stato; ma è vero altresì che mentre io cercava gl' inquisitori di stato, ho trovato gl' inquisitori dei

(1) Cecchetti, *Costituzione istorica degli archivi veneti*, negli *Atti* del R. Istituto veneto, serie IV, t. II, disp. II, pag. 337, e nel libro *Il R. Archivio generale di Venezia*. Venezia, 1873, Naratovich, p. 59.

Digitized by Google

Dieci. Ora gl' inquisitori dei Dieci, non sono punto gli inquisitori di stato. Gl' inquisitori dei Dieci furono creati nel 1310; erano scelti esclusivamente tra i Dieci; duravano un mese; non potevano essere rieletti; erano due; e due di mese in mese furono nominati fino al cadere della Republica. In quella vece gl' inquisitori di stato furono per la prima volta creati nel 1539; fino al 1582 furono tratti indifferentemente dal consiglio e dalla giunta dei Dieci, poi dal consiglio dei Dieci e dai consiglieri del doge; duravano un anno; potevano essere e furono spesso rieletti per due, tre e quattro anni di seguito; erano tre; e tre di anno in anno furono nominati finchè durò la Republica. I tre inquisitori di stato non sono dunque coevi al consiglio dei Dieci, al quale invece sono coevi i due inquisitori dei Dieci; nè gli uni e gli altri possono in alcun modo confondersi; giacchè gl' inquisitori dei Dieci cominciarono ad esistere più di due secoli innanzi, e continuarono ad esistere più di due secoli accanto agli inquisitori di stato, coi quali ebbero comune il nome, ma non le origini e neppure le attribuzioni. Se queste cose fossero state sufficientemente avvertite, od anche solamente avvertite dagli scrittori, io potrei qui far punto. Se non che mentre degli inquisitori di stato moltissimi o bene o male parlarono, degli inquisitori dei Dieci nessuno parlò mai neppure a sproposito; e questa magistratura potrebbe chiamarsi molto mal nota, se non si dovesse anzi dire affatto sconosciuta agli storici. Credo perciò conveniente riassumere quello che scrissi altre volte, e compiere in breve la trattazione di questo argomento, affinchè sian tolti infine gli equivoci che lo ingombrano ancora: tanto più che la storia del diritto criminale potrebbe forse arricchirsi di qualche nuova notizia, e qualche punto assai controverso della nostra storia politica potrebbe forse riceverne un nuovo raggio di luce.

Sarebbe superfluo qui ricordare le cause per cui, a

Digitized by Google

dì 10 luglio 1310, fu instituito il consiglio dei Dieci. Doveva esso, come è ben noto, combattere gli avversarî dei nuovi ordini stabiliti nella Republica, avversarî che nel silenzio, nell' ombra, si riaccostavano, s' intendevano, s' infiammavano a ritentare l' impresa con più sicure speranze. Il nuovo tribunale doveva procedere adunque cauto e secreto; cercare ove fossero questi avversarî per coglierli inaspettanti e divisi; indagare quali si fossero i loro amici, quali le loro trame, e impedire che quelli si raccozzassero, queste si ordissero; prevenire insomma i tumulti che potevano scoppiare e dentro e fuori della città, e che forse non si sarebbero potuti sempre reprimere come la prima volta. A raggiungere questo fine, qual via si doveva prendere? Si dovevano attendere forse gli accusatori, che venissero a denunziare publicamente i ribelli? Attenderli in una città già agitata dalle riforme della costituzione, uscita appena dallo sconvolgimento d' una rivolta, commossa ancora dalle fughe, dagli esilî, dal sangue che sogliono accompagnare le guerre civili? Attendere alla luce del sole gli accusatori, mentre un uomo della tempra di Bajamonte congiurava, infaticabile e misterioso, o sulle stesse gengive delle lagune, o nelle città della terraferma vicina, nemiche a Venezia perchè non potevano essere sue rivali? Troppo pericoloso sarebbe stato l' attendere una publica accusa: conveniva ricorrere a vie sicure ed occulte, o, in altri termini, abbandonare il processo accusatorio ed abbracciare l' inquisitorio.

Questa forma di procedimento godeva, d'altra parte, a quel tempo molto favore. Introdotta appena da un secolo (1199), aveva avuto il suo definitivo ordinamento a sistema da Bonifacio VIII. Era dunque nata nel medio evo, e nel medio evo, e specialmente al principio del secolo XIV, doveva da molti stimarsi la più perfetta. È vero che le mancava il prestigio che viene dall' antichità dell'origine; ma parecchi giureconsulti cercavano di riannodarla al giure

Digitized by Google

romano, e l' italiano Roffredo da Benevento, che fiorì a mezzo il secolo XIII, sosteneva che il diritto canonico l' aveva bensì sviluppata, ma che il diritto civile l' aveva creata (1). Checchè per altro si fosse, l' accettavano tutti, per testimonianza di Baldo (2), come la via più opportuna per giungere alla verità in certi casi, fra i quali casi erano i delitti di stato. Ora, se gli scrittori moderni osservano giustamente che questo metodo di giudizio non offre alcuna sostanziale guarentigia, tranne la coscienza e religione dei magistrati, poteva tale obbiezione, quando pure si fosse offerta alla mente di quegli antichi, ritrarli da quella strada pericolosa? Anzi il sentimento profondo della rettitudine propria, doveva confortarli a mettersi per una via, che del resto era consigliata dal tempo, dalle circostanze, dall' indole del governo, dalla qualità dei delitti contro i quali si doveva procedere. Adunque benchè il solo nome di inquisizione in molti desti ribrezzo, noi non dobbiamo meravigliarci che la preferissero i Dieci; dovremmo anzi meravigliarci se non l' avessero preferita. Degna bensì di meraviglia mi pare l' alta sapienza, con cui, nell' intimo organamento del loro tribunale, seppero modificare l' istituzione così che, per quanto lo comportavano quei tempi e quei metodi, l' arbitrio dei giudici avesse il maggior possibile freno e l' innocenza dell' imputato le maggiori possibili guarentigie.

Incominciarono in fatti dal separare l' inquisizione generale dall' inquisizione speciale, e dall' affidare l' inquisizione generale non ad un solo, ma a due giudici inquirenti. Questi due giudici inquirenti erano i due *esecutori* od *inquisitori*, come si chiamarono indifferentemente per qualche anno, finchè il secondo e più espressivo nome

(1) Cfr. Biener, *Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes*, pag. 82, 83.

(2) Ap. Biener, op. cit., pag. 103.

Digitized by Google

esclusivamente prevalse. I due inquisitori, che nell'unico frammento che si conservi del registro primo dei Dieci, si trovano ricordati per la prima volta a dì 3 gennaio 1314 col nome di *inquisitori dei Dieci*, di mese in mese si traevano a sorte dinanzi ai tre capi, che formavano la presidenza, fra gli altri membri del consiglio; duravano un solo mese e non più; dovevano accettare l'incarico sotto pena di gravi multe, ed esercitarlo con quella maggior diligenza che la gravità dei casi o la prudenza del consiglio esigeva. Durante il periodo dell'inquisizione generale non potevano di proprio arbitrio i due inquisitori nè arrestare i sospetti, nè perquisirne il domicilio, nè, caso che fossero già prigioni, sottometterli alla tortura; essendo a tutto ciò necessaria una speciale autorizzazione dei Dieci, la quale appunto perchè qualche volta ritrovasi conceduta e qualche volta negata, è chiaro che dipendeva esclusivamente dalla volontà dell'intero consiglio, come altrove ho già dimostrato con fatti e documenti ufficiali (1).

Quando poi si presentavano ai Dieci i risultamenti dell'inquisizione generale contro un imputato qualunque, il consiglio doveva innanzi tutto decidere se le conclusioni dei due inquisitori potevano credersi bastevolmente fondate e si dovesse quindi procedere all'inquisizione speciale. Questa non era affidata nè ad un giudice solo, nè ai due che avevano avviata l'inquisizione generale; ma nei primi tempi, e nei casi casi più lievi, ordinariamente ai capi dei Dieci, i quali, come è noto, erano tre; ovvero, per poco che i casi fossero gravi, a una giunta, costituita la prima volta il 23 giugno 1327 con accorgimento così opportuno, che divenne in breve costante, onde la giunta stessa o, per usare la parola propria, il collegio ebbe il nome di collegio consueto, *collegium secundum usum*. Questo collegio constava di quattro membri tratti a sorte, il primo tra

(1) Cfr. *Archivio veneto*, vol. I, pag. 21 e segg. e pag. 299 e segg.

Digitized by Google

i capi dei Dieci, il secondo tra i consiglieri del doge, il terzo fra gl' inquisitori che conosciamo, e l' ultimo tra gli avvogadori di comune. Naturalmente il primo, capo dei Dieci, presiedeva alla giunta, salvo nei casi di falsificazione o alterazione di moneta, nei quali casi la giunta era presieduta invece dall'avvogadore di comune. Il capo adunque o l'avvogadore, secondo la qualità del delitto, doveva convocare nella stanza a ciò deputata i colleghi, che s' obbligavano con giuramento a recarvisi nel dì e nell' ora fissata, per ispedire il processo colla maggiore sollecitudine.

Non sarà inutile qui di notare con quale provvido accorgimento fosse composto il collegio. Scelto dai Dieci per giudicare dei casi che soggiacevano alla loro giurisdizione, era giusto che un capo dei Dieci dovesse non solo formarne parte, ma averne anche, salvo nei casi già detti, la presidenza. Al contrario, i consiglieri del doge e gli avvogadori di comune, rigorosamente parlando, non erano membri del consiglio : intervenivano alle sue tornate, discutevano, proponevano, i consiglieri ducali anche votavano ; ma non erano scelti coi Dieci nè erano dei Dieci ; l'ufficio loro aveva altra origine ed altro scopo dall'origine e dallo scopo del consiglio dei Dieci, nel quale erano stati introdotti, gli uni a rappresentare col doge i diritti del principato, gli altri a proteggere le ragioni del comune ; ma e questi e quelli a temperare legalmente il potere, che poteva farsi esorbitante, dei Dieci. Ora l'avere ammesso un consigliere e un avvogadore nella giunta a cui s'affidava l' inquisizione speciale, e che infine era composta di sole quattro persone, non pare mirasse a prevenire gli abusi che nei secreti procedimenti dei Dieci avrebbero potuto insinuarsi ? Vero è che di questa giunta formava parte uno dei due inquisitori, vale a dire uno dei due che avevano prima condotta l' inquisizione generale. Probabilmente questo si fece perchè l' inquisitore potesse di viva voce recar nel collegio o una più piena cognizione dei fatti, o una più profonda

Digitized by Google

esposizione dei motivi che avevano generato le conclusioni dell' inquisizione generale. Ma la presenza d' uno dei due inquisitori nel collegio *secundum usum*, se doveva ajutare non poteva offendere gl' interessi della giustizia. Imperciocchè, pognam caso, che nell' inquisizione generale i due inquisitori avessero o maliziosamente travisato i fatti o malamente interpretrate le leggi, e che, se non altro per giustificare il proprio giudizio, l' inquisitore sostenesse in mezzo alla giunta le conclusioni dell' inquisizione generale; non era una guarentigia per l' imputato che nel collegio *secundum usum* entrasse soltanto uno dei due che avevano avviata l' inquisizione generale, e che quest'uno dei due si trovasse poi accompagnato a tre altri, che non si potevano ragionevolmente presumere spinti o accecati dalle passioni medesime? Tanto più che il collegio *secundum usum*, emanazione com' era del consiglio intero dei Dieci, non poteva agire liberamente e ad arbitrio; anzi non poteva allontanarsi di un punto dalle prescrizioni dei Dieci, che sopravvegliandolo attentamente, di caso in caso gli concedevano quella determinata autorità e nulla più che credevano necessaria o spediente.

Delle cose fin qui accennate ho publicato già i documenti che le comprovano (1), e non accade perciò di spendere intorno ad esse maggior discorso. E ho publicato altresì i documenti che si riferiscono al tempo, nel quale doveva compiersi l'inquisizione speciale (2). Imperciocchè tra i rimproveri che ragionevolmente si fecero al processo inquisitorio è pur questo: che il giudice può interrompere gli atti quando gli piaccia, e così differire ad arbitrio suo la sentenza. Il collegio *secundum usum* non aveva tuttavia questo arbitrio; dovea bastargli il suo mese: il termine più lontano che gli fosse mai conceduto per compiere l' inquisizione

(1) *Archivio veneto*, tomo II, pag. 357 e segg.
(2) Ibid., pag. 363 e segg.

Digitized by Google

speciale fu di due mesi: e i membri di esso collegio erano con giuramento e sotto pena di gravi multe obbligati a non oltrepassare questo, che parve l' ultimo limite. Vero è che le leggi e le pene rinnovate e aggravate, dimostrano che i collegi non obbedivano sempre. Ma lasciando pur di osservare che dalle umane faccende non saranno mai tolti assolutamente gli abusi, è chiaro per l' una parte che i Dieci miravano a renderli meno frequenti al possibile e meno gravi, temperando con savie leggi il vizio radicale del metodo. E dall'esame dei provvedimenti che presero apparisce per altra parte assai chiaro, che principalissima cagione di indugio era la moltiplicità degli affari: per lo che, confessando impossibile *quod unus posset esse eodem tempore in duobus locis,* provvidero nel 1418 a trarre a sorte di mese in mese un collegio *secundum usum,* il quale dovesse durare tutto il mese e attendere tutto il mese alla inquisizione speciale degli imputati di pederastia, di falsificazione di monete, e di tenere casa di giuochi vietati (1). E questo quindi innanzi si chiamò il collegio ordinario, a differenza dei collegi straordinarî, i quali traevansi a sorte di caso in caso. L'esperienza provò la bontà del provvedimento; laonde nel 1502 cominciarono i Dieci ad eleggere allo stesso modo un altro collegio *secundum usum*, mensile, il quale col nome di collegio straordinario dovesse attendere all'inquisizione speciale di tutti i casi soggetti alla giurisdizione di essi, salvi i tre sopra detti e riservati all' inquisizione speciale del collegio ordinario. Pensarono così di avere, per ciò che riguarda il tempo, sufficientemente provveduto all'amministrazione della giustizia, *tam in expedite condemnando merito condemnandos, quam in expediendo absolvendos* (2).

Se non che dopo di aver provveduto a ciò che i col-

(1) *Archivio veneto*, tomo II, pag. 382, 383.
(2) Ibid., pag. 375.

Digitized by Google

legi colla maggiore possibile alacrità procedessero nell' inquisizione speciale, il consiglio dei Dieci circondò i collegi medesimi di restrizioni prudenti, che miravano ad impedirne gli arbitrî e conseguentemente gli abusi. Mi sembra, per esempio, degno di nota, che i Dieci nel medio evo riconoscessero l'inviolabilità del domicilio e la rispettassero a segno, che senza una espressa autorizzazione non erano permesse al collegio le perquisizioni domiciliari, molte volte proposte ma concedute di raro, anche in casi gravi e che parevano esigere provvedimenti pronti e gagliardi. Una donna spende moneta falsa (*soldos falsos*): gli avvogadori propongono che la esamini il collegio, e frattanto *possit perquiri domus in qua habitat.* Credereste? La parte viene scartata (1). Il maestro dei figli dell' ambasciatore di Ferrara in Venezia, ha un fratello che è maestro dei figli di ser Delfino Valier. Approfittando probabilmente di questa circostanza, l' uno dei due fratelli s' informa dei nostri affari secreti, e l' altro li confida a un romano che li rivela all' ambasciatore ferrarese. Gl' inquisitori annunziano il fatto al consiglio. Immediatamente adunque s' arrestino il romano e i due maestri che si sottoporranno al collegio, *et eadem ipsa hora mittatur unus ex secretariis hujus consilii ad domum dicti romani, et accipiantur omnes scripturae quae reperientur in domo sua.* Il fatto è grave; ma la violazione del domicilio pare ancora più grave, sicchè, messa a voti, la parte non viene accolta, ed accettasi invece un emendamento, ch'essi chiamavano *scontro,* per il quale i tre imputati dovevano catturarsi ma non se ne doveva perquisire la casa (2). Se volessi dilungarmi potrei moltiplicare gli esempî di perquisizioni proposte e non accordate, benchè si trattasse di

(1) *Cons. X, Misti,* n. XVIII, 29 marzo 1475.

(2) « Posita fuit ultrascripta pars *sola* de retinendo romano et duobus magistris puerorum». *Cons. X, Misti,* n. XX, 23 gennaio 1481, m. v.

Digitized by Google

violazione dei secreti di stato (1). Basteranno peraltro i due che ho citato per dimostrarvi che il collegio non aveva nè si poteva arbitrariamente attribuire la facoltà di violare il segreto delle pareti domestiche. Questo diritto era esclusivo dei Dieci, e qui pure potrei mostrarvi che se talora (giacchè il caso non è frequente) lo usarono, non lo usarono a danno degli innocenti.

Adunque il collegio *secundum usum* aveva questa facoltà solamente : esaminare l' imputato che, in seguito alla inquisizione generale, era stato deferito al consiglio. Non verrò specificando qui tutte le restrizioni che accompagnavano questa facoltà, e non lasciavano al collegio neppure il diritto di esaminare le persone che fossero nominate nei costituti ; al che richiedevasi una autorizzazione espressa dei Dieci (2). Ma non posso interamente tacere delle cautele che accompagnavano l' uso della tortura. Voi non vi aspettate di certo che, in pieno medio evo, i nostri vecchi escludessero dalla procedura criminale quel mezzo che in tempi tanto più tardi continuò a stimarsi opportuno a scoprire la verità. Tanto più che nel processo inquisitorio, mirandosi principalmente a ottenere la confessione dell' imputato, tutte le vie che riuscissero ad ottenerla dovevano parer buone, e tanto migliori quant' erano più efficaci. È

(1) Il 13 maggio 1477 s' era proposta una perquisizione alla casa di Giacomo Malipiero per iscoprire se nel suo carteggio vi fossero traccie di manifestazioni di secreti a Roma e ad altre corti, *ut habetur per publicam vocem et famam.* E fu respinta con 8 voti contro 6 favorevoli ed 1 incerto. *Cons. X, Misti,* n. XIX.

(2) « Quia per expositionem factam oretenus illis de collegio per Jacobum Michaelis est necessarium examinare aliquas personas nominatas per ipsum Jacobum, vadit pars quod ipsi testes nominati et alii qui videbuntur examinari possint per deputatos ad collegium, ut veritas habeatur in ipsa materia. » *Cons. X, Misti,* n. XII, 1 agosto 1437. Potrebbero anche citarsi nello stesso volume le parti 29 luglio e 31 agosto.

Digitized by Google

dunque ben naturale che i Dieci usassero la tortura; e mi sorprende che non la usassero sempre e ne mostrassero anzi una cotal diffidenza. Dissi che non la usavano sempre: giacchè sottoponendo i varî imputati all' inquisizione speciale, espressamente avvertivano in quali casi il collegio *secundum usum* dovesse o non dovesse ricorrere alla tortura. E i casi in cui non si doveva ricorrere alla tortura erano molto frequenti, anche in materie di stato, ove era tanta la gelosia ed il sospetto. A dì 30 maggio 1471 fu, per esempio, proposto di imprigionare Tomaso Zen e di perquisirne lo studio, essendoci gravi indizî che rivelasse a prezzo i nostri secreti al famoso cardinale Battista Zeno. Il collegio peraltro non doveva ricorrere alla tortura, dicendo espressamente la parte: *fiet collegium statim quod examinet eum de plano.* Il Zen confessò tosto di avere avuto carteggio col cardinale, e, viste le lettere che gli spediva, fu condannato il giorno appresso a un anno di carcere e a starsene poi per altri cinque anni escluso da ogni consiglio secreto (1). Talvolta proponevasi la tortura, e si propose di fatti a dì 14 novembre 1436, trattandosi di parole ingiuriose ad un gentiluomo; ma fu respinta, e il collegio fu costituito a dì 21 novembre dell'anno stesso, ma non gli fu consentito di tormentar l' imputato (2). Avveniva qualche volta il contrario: e, sperimentata infruttuosa l'inquisizione, avviata senza facoltà di tortura da un collegio costituito a dì 9 gennaio 1422 (m. v.), dovevasi ritentare colla tortura, di cui *pro habenda veritate* concedevasi la facoltà al collegio medesimo nel successivo 20 gennaio (3). Più spesso ancora lasciavasi in libertà del collegio usare e non usare della tortura (*tam cum tortura, quam sine tortura, si-*

(1) *Cons. X, Misti,* n. XVII. Senza citare altri esempî, ricordiamo quello che trovasi nell' *Archivio veneto,* t. I, pag. 302, 315.

(2) *Cons. X, Misti,* n. XI.

(3) *Cons. X, Misti,* n. X.

Digitized by Google

cut eis videbitur) (1); o gli si permetteva di minacciarla, ma gli si vietava di usarla (*faciendo eos ligari ad torturam,..... non tamen eos tormentando*) (2), determinando espressamente fino a qual segno dovessero arrivare le minaccie (*cum libertate faciendi ipsos spoliari et ligari ad cordam..... sed non debeat aliquem eorum tormentari sine licentia ipsius Consilii*) (3). Intorno a che permettetemi ch' io mi trattenga un istante sopra una circostanza, che non mi pare del tutto indegna di essere ricordata. Siamo al 1412, alla congiura di Francesco Balduino che Bartolomeo D' Anselmo svelò, come raccontano concordemente gli storici. Io non debbo qui ricordare e tanto meno discutere le particolarità di questa congiura: noto soltanto che gli scrittori favorevoli a Venezia accusano il Balduino di tradimento (4), e gli scrittori avversi a Venezia accusano di crudeltà la Republica (5). È vero che il 4 marzo 1412, parendo gravi le relazioni sul conto di Francesco Balduino, i Dieci costituirono immediatamente un collegio *secundum usum*, autorizzato non solo ad esaminare e torturare il Balduino, ma a procedere eziandio a quegli arresti, che lo sviluppo dell' inquisizione potesse rendere utili o necessarî. È altresì vero che il giorno appresso, considerando che Francesco Balduino *inique et perfide se disposuerat et jam inceperat quaerere tam atrocem et abhominabilem proditionem, sicut apparet per scripturas et processum super inde formatum*, i Dieci deliberarono che fosse impiccato alle colonne rosse del palazzo, e che frattanto un banditore gridasse: *Iste est Franciscus Bal-*

(1) *Cons. X, Misti*, n. X, 27 gennaio 1422, m. v.

(2) *Cons.* X, *Misti*, n. X, 2 novembre 1426.

(3) *Cons. X, Misti*, n. IX, 1 giugno 1412.

(4) Romanin, *Storia Doc.*, t. IV, p. 60.

(5) Daru, *Hist.* (Paris, 1819), t, II, p. 163; e a dir vero non sono rettificazioni che valgano quelle che leggonsi nella traduzione italiana (Capolago, 1837), t. III, p. 77.

Digitized by Google

duyno proditor, qui quaerebat et tractabat proditionem cum magna crudelitate contra statum et honorem ducalis dominii Venetiarum (1). Ma il Balduino aveva un fratello, Taddeo, imprigionato ancor esso, e sottoposto alla inquisizione ed al processo medesimo. Or chi non crederebbe che questi dovesse essere sottoposto alla tortura medesima, a cui fu sottoposto Francesco? Eppure dall' inquisizione di Taddeo non solamente la tortura fu esclusa, ma non si volle permettere, come taluno proponeva, al collegio la facoltà di farlo spogliare e legare alla corda *sed non tirari sursum, sine licentia istius consilii;* ed espressamente fu preso che Taddeo non dovesse essere nè spogliato, nè legato, nè torturato (*exceptis de ligando, expoliando et torquendo eum*). Il giorno dopo, mentre Francesco era impeso, Taddeo era liberato dal carcere, e si concedeva licenza (giacchè anche a questo provvidero) *sit licitum cuilibet de hoc consilio dicendi quod iste Taddeus est innocens* (2).

La tortura dunque non era adoperata senza discernimento, ma riserbata a quei casi nei quali l' inquisizione generale somministrava argomenti da generare nell' intero consiglio quasi il convincimento che l' imputato fosse colpevole. E dico nell'intero consiglio; cioè dire in un tribunale composto nei casi ordinarî di circa venti persone, nei casi gravi di circa quaranta: uomini di gran senno e di non minore prudenza, i quali riconoscendo l' atrocità e l' incertezza di questo mezzo, che pure l' Europa aveva universalmente adottato a scoprire la verità, esigevano almeno per guarentigia, prima la scienza dei medici, poi la saviezza dei giudici. E in fatti prima di ricorrere alla tortura il collegio invitava un chirurgo a decidere se gl' inquisiti per la loro fisica costituzione potessero o no

(1) *Cons. X, Misti*, n. IX, 5 marzo 1412.
(2) *Cons. X, Misti*, n. IX, 4 e 5 marzo 1412.

Digitized by Google

tormentarsi (*debeant vel non debeant tormentari*) (1); e la tortura non doveva mai essere tale, che le risposte dell' imputato potessero credersi suggerite evidentemente dall' atrocità del dolore. A questo proposito, parmi degnissima di memoria una parte del 18 luglio 1496.

È noto che il consiglio dei Dieci delegava in qualche caso il suo *rito* (così dicevasi) ai rettori delle provincie, i quali conseguentemente in questi casi adottavano la procedura dei Dieci, e dovevano immediatamente spedirne gli atti al consiglio. Il conte di Trau aveva perciò formato processo contro un Tomaso panattiere accusato di falsificazione di monete, delitto che ricadeva sotto la giurisdizione dei Dieci. Tra i quali, letto il processo, furono diversi i pareri. Volevano alcuni che fosse rimandato al conte il processo, ordinandogli di rinnovarlo con maggiore coscienza, e aggiungendogli: *hoc ideo vobis dicimus, quoniam nos deprehendimus maximum fuisse commissum disordinem in examine ipsius Thomasii, per vos, ut manifeste videtur, imbocati: ex quo de facili posset esse quod ad ejusmodi confessionem dolore potius torturae quam veritate facti devenerit; a quibus imbocationibus de caetero in casibus criminalibus vos admonemus ut abstinere et cavere debeatis, ne in consimiles errores amplius incurratis, alienos penitus ab omni forma juris et justitiae.* La parte peraltro non soddisfece la maggioranza, che volle bensì severamente ammonito l' incauto magistrato, ma volle anche liberato immediatamente il panattiere infelice (2). Questa condanna delle interrogazioni

(1) Andrea da Recanati era il chirurgo del consiglio nel 1449. *Cons. X, Misti,* n. XIII, 26 giugno 1449.

(2) Ecco le parole della parte presa: *Cum per processum . . . nunc lectum manifestissime appareat confessionem ipsius Thomasii fuisse imbocatam et extortam, auctoritate hujus consilii scribatur et mandetur dicto rectori ut ipsum Thomasium debeat pro nunc relaxare, quin etiam rector admoneatur per easdem litteras ut de caetero in*

Digitized by Google

suggestive, questa confessione della inefficacia della tortura a conoscere la verità sono particolarmente notevoli se si consideri il tempo in cui furono pronunziate, lo scorcio del secolo XV, quando, cioè, il processo inquisitorio, colle sue denuncie, col suo segreto, coi varî generi di tortura, coll' arbitrio dei giudici e col sacrifizio degl' imputati, doveva ricevere una solenne sanzione e divenire la procedura ordinaria del cinquecento, per le famose ordinanze di Francesco I e di Carlo V.

Io non voglio abusare della pazienza vostra, o signori; tanto più che non mi sono oggi proposto di darvi un pieno e circostanziato ragguaglio della procedura dei Dieci nelle sue singole fasi. D' altra parte, restringendo il mio studio all' epoca che precedette l' instituzione degli inquisitori di stato, sarei sovente costretto ad argomentare per induzione, giacchè nei ripetuti incendî del palazzo perirono tutti i processi anteriori alla metà del sestodecimo secolo. Non entro adunque in un campo che riuscirebbe di necessità troppo vasto, e lascio da parte quanto si riferisce ai testimonî (1), alle eccezioni (2), ai confronti (3), alle accu-

causis criminalibus debeat esse et cautior et magis circumspectus in non imbocandis reis pro evitatione hujusmodi disordinis. Cons. X, Misti, n. XXVII, 18 luglio 1496.

(1) Citerò soltanto il principio allegato in una parte del 10 novembre 1457, che la cattiva fama e l' incoerenza delle deposizioni tolgono al testimonio ogni fede. *Cons. X, Misti*, n. XV. Del resto l'attestazione d' un solo testimonio *non foret sufficiens ut posset cum justitia procedi. Arch. ven.*, t. I, p. 48, 63. Tutti i testimonî citati dovevano esaminarsi senza eccettuazione di alcuno (*Cons. X, Misti*, n. XXII, 17 marzo 1484), quantunque il numero fosse talvolta assai grande. P. e., a dì 21 ottobre 1450, si parla di 36 testimonî uditi in un solo processo. *Cons. X, Misti*, n. XIV.

(2) A dì 9 giugno 1490 fu posta la seguente parte: *Quod antequam testes dictorum Baduariorum examinentur, nomina eorum declarari debeant parti offensae ad finem et effectum quod possit facere oppositiones, si quae merito intervenirent faciendae, personis dictorum testium. Cons. X, Misti*, n. XXIV.

(3) Non sono infrequenti i casi da cui parrebbe che i testimonî fos-

Digitized by Google

se (1), alle difese (2) ed a tutte insomma le varie e minute norme che si dovevano impreteribilmente osservare nell'inquisizione speciale, anche per ciò che concerneva la lingua in cui era compilato il processo (3). Quando il collegio *secundum usum* l'aveva compiuta, od era unanime (4) o no.

sero messi a confronto coll'imputato. P. e., si rimprovera un collegio perchè *puer patiens cum homine agente non fuerunt praesentes insimul ostensi et examinati. Cons. X, Misti*, n. XIV, 20 luglio 1453.

(1) Come si accettassero le denuncie, ho dimostrato nell'*Arch. veneto*, t. I, p. 43 e segg., dove anche ho dato un esempio del modo terribile con cui si punivano le calunnie (ibid., p. 48 e segg.). Aggiungo un'altra avvertenza. A dì 17 febbraio 1434, m. v., fu condannato al rogo Nicolò da Ponte, già provveditore di Palazzolo, qual pederasta. I Dieci peraltro avvertono: *et isto interim quousque vixerit, non credatur sibi si inculparet vel nominaret aliquem. Cons. X, Misti*, n. XI.

(2) *Cras mane debeat audiri defensio sua*, dicesi di un Antonio accusato di avere sparlato di un publico ufficiale. *Cons. X, Misti*, n. XIV, 26 luglio 1452. Gli esempi analoghi abbondano.

(3) Lo studio che feci degli atti del consiglio dei Dieci, mi avrebbe forse dato il modo di esporre completamente al possibile la legislazione che regolava i collegi *secundum usum*. Potrò forse farlo in altra occasione, ma intanto non voglio dimenticare la parte presa a dì 2 aprile 1472: *Bonum est ut ea quae in camera per collegium hujus consilii examinantur et in scripturis rediguntur propriissime scribantur, et ab omnibus sine differentia et labore intelligantur, vadit pars quod omnes processus et quicumque actus fient in camera sive aliter per collegia deputanda super casibus occurrentibus, scribantur de caetero per notarios hujus consilii in lingua materna, videlicet in vulgari. De parte* 13, *de non* 3, *non sinc.* 0. *Cons. X, Misti*, n. XVII.

(4) Veramente non ho trovato alcuna legge che prescriva l'unanimità. Ho trovato bensì molti casi, nei quali si deferì la controversia al consiglio anche quando tre del collegio erano d'accordo e dissentiva uno solo, fosse pure l'avvogadore di comune, che propriamente non formava parte dei Dieci. Basti l'esempio di Giorgio Valla, processato per le sue relazioni con un propalatore di secreti. Il capo, l'inquisitore e il consigliere l'avevano licenziato, non così l'avvogadore. Il consiglio confermò il giudizio dei tre. *Cons. X, Misti*, n. XXVII, 1496 4 marzo.

Digitized by Google

Se non era unanime nelle sue conclusioni, riferiva al consiglio che, uditi i motivi del disparere, decideva come gli sembrava opportuno. Se era unanime, leggeva all'adunato consiglio tutto il processo. È inutile il dire che naturalmente consideravasi escluso dalla votazione chi non aveva assistito dal principio alla fine alla lettura degli atti; ma non è inutile forse avvertire che da questa legge non era eccepito neppure il serenissimo doge. Ricordo l'annotazione che segue ad una sentenza del 10 maggio 1486. *Nota quod serenissimus dux, licet foret praesens consilio, tamen quia heri non interfuit lectioni processus cepti legi et hodie completi, non posuit nec intravit in parte* (1). Eppur non trattavasi che di pochi villanzoni, i quali a Fossalta il dì di S. Marco, presi probabilmente dal vino, avevano resistito all' autorità. Ma un' attenta lettura del processo era prima di tutto necessaria a conoscere se le prescritte formalità erano state adempiute in tutto e per tutto, giacchè diversamente annullavansi le conclusioni del collegio. E siccome è difficile guardarsi sempre ed in tutto da ogni vizio d' ordine, così non era infrequente il caso che l' opera dei collegi fosse disapprovata, anche solennemente, dai Dieci, i quali nel loro grosso latino sapevano esprimere chiaramente i rimproveri e i motivi dei rimproveri. Per esempio, a proposito d' un fanciullo che il collegio dei sodomiti con soverchia leggerezza aveva presunto colpevole, i Dieci unanimemente votarono: *cancelletur quia non ivit cum ordine, quia non debet per istud consilium procedi contra hominem non confessum, nec citatum, nec contra quem probatum non sit peccatum de quo habetur simplex accusatio* (2). Ma quando il processo

Con che si rettifica l'asserzione e la data del Tiraboschi, *Storia della lett. ital.* (ed. Venezia, 1823), t. VI, pag. 1420.

(1) *Cons. X, Misti*, n. XXIII.

(2) *Cons. X, Misti*, n. XVI, 28 giugno 1465.

Digitized by Google

era stato condotto regolarmente e il consiglio l' aveva compiutamente discusso, coloro che avevano il diritto di propor parte (vedremo tosto come fosse regolato questo diritto) formolavano la domanda rituale : Vi sembra che per le cose lette già e dette, si debba procedere contro questo imputato, che dal processo apparisce colpevole di questo determinato delitto? Votavasi la risposta : e il sì o il no della maggioranza era giudizio inappellabile di reità o di innocenza. A questo punto miravano adunque tutte le parti della procedura già corsa; nè il consiglio poteva ragionevolmente passare a propor la pena, senza dichiarar prima se giudicasse colpevole l' imputato. Egli è perciò che invariabilmente in tutti i processi, dopo la lettura e la discussione degli atti della inquisizione speciale, si incontra e necessariamente deve incontrarsi la domanda che ho detto. Accadde caso peraltro, in cui questa domanda parve a taluno superflua. Un prete Antonio Ganzo, processato per delitti gravissimi dal tribunale ecclesiastico, era stato dal tribunale medesimo condannato al carcere in vita. Il Ganzo era riuscito a fuggire dalla prigione e, ingolfatosi in nuovi e non minori delitti, fu preso nuovamente, e dal patriarca di Venezia degradato e consegnato alla podestà secolare. Assoggettato adunque al consiglio dei Dieci, esaminato dal collegio, letti e discussi gli atti, i due consiglieri Zaccaria Valaresso e Vittor Cappello, d' accordo cogli avvogadori di comune, proposero questa parte: *Si videtur vobis per ea quae habentur de Antonio dicto Ganzo, tam per processum factum ..... sicut lectum est isti consilio, quod pro omnibus delictis suis suprascriptis procedatur contra eum.* Ma il consigliere Paolo Barbo, considerando forse che il Ganzo era un briccone matricolato, l' iniquità del quale non si poteva mettere in dubbio, propose tosto l' emendamento : *Quod iste Antonius condemnetur ad moriendum in pejori, duriori et asperiori carcere, in compedibus ferreis et pane et aqua quoad vixerit.* E a dire

Digitized by Google

il vero, essendo il Ganzo tal uomo da potersi condannare a occhi chiusi, l' emendamento del Barbo ottenne la maggioranza dei voti sopra la parte precedentemente proposta. Se non che gli altri cinque consiglieri del doge si levarono immediatamente a difesa della legge violata; la quale ragionevolmente imponeva che prima si proponesse e si votasse il procedere, e poi si proponesse e si votasse la pena. Essi perciò interrogarono il consiglio *an dictus ser Paulus potuerit dictam partem ponere, antequam captum esset de procedendo.* Tutti i presenti, meno uno, riconobbero l' irregolarità commessa, e quindi *cancellatae fuerunt suprascriptae partes, quoniam.... deliberatum et declaratum fuit quod non iverint cum ordine.* È inutile il dire che nella successiva tornata fu votato prima il procedere, e poi fu condannato il Ganzo regolarmente ad *moriendum in pane et aqua in carcere Catolda* (1), *cum compedibus ferreis ita bonis et sufficientibus quod numquam possit evadere* (2). Poco dissomigliante da questa, avvenuta il 23 giugno 1456, fu l' irregolarità occorsa il 15 luglio 1475 a proposito di un Cortese, cavaliere di Cipro, che Vittore Soranzo aveva tradotto a Venezia, e che di suo capo il collegio sentenziò al carcere, *donec aliud deliberabitur per hoc consilium cum additione* (3). La quale arbitraria sentenza dichiararono i Dieci colla Zonta non fosse *alicujus efficaciae vel vigoris, ac si posita non fuisset* (4). Ho voluto citarvi questi due esempî, perchè sono gli unici di questo genere che siano occorsi in tre secoli!

Preso però di procedere, e dichiarato così che l' im-

(1) Una delle prigioni del palazzo, intorno alla quale vedi i documenti citati da Lorenzi, *Monumenti* ecc.

(2) *Cons. X, Misti*, n. XV, 23 e 30 giugno 1456.

(3) *Cons. X, Misti*, n. XVIII, 15 luglio 1475.

(4) *Cons. X, Misti*, n. XVIII, 4 dicembre 1476.

Digitized by Google

putato era colpevole, si doveva proporre e quindi votare la pena. Era generale costume della Republica, che dalla discussione e dalla deliberazione degli affari fossero esclusi coloro che, per ispeciali legami di parentela o di casta, potessero mirar qualche volta più all' interesse particolare che al publico. Seguivano questa prudente usanza anche i Dieci, i quali escludevano inoltre dal prendere qualsivoglia parte al processo, al giudizio ed alla condanna chiunque di loro avesse denunziato al consiglio qualche delitto. Alla ragionevolissima legge non fece eccezione neppure il doge Leonardo Loredan, quando nel 1503 denunziò al consiglio dei Dieci un sicario che gli aveva teso insidie alla vita (1). Naturalmente da cosiffatta esclusione non erano intieramente colpiti i due inquisitori, i quali, come abbiamo veduto, dovevano *ex officio* indagare e denunziare al consiglio chi avesse contravvenuto a quelle leggi determinate, che i Dieci aveano in custodia. E nondimeno abbiamo anche veduto qual parte ristretta e, vorrei dire, subordinata si fosse loro lasciata nell' inquisizione speciale. Or debbo aggiungere che i due inquisitori erano affatto esclusi così dal proporre il procedere contro gl' imputati, come dal proporre la pena contro i colpevoli. Questa parte della procedura si andò svolgendo e maturando per via d' una lunga consuetudine, alla quale appunto si riferisce la parte proposta il 27 gennaio 1417 (27 gennaio 1416, m. v.), che trasformò la consuetudine in legge. Notate che la parte di cui discorro, allude ad una consuetudine *antiqua*, *quae hucusque observata est*, e che deve perciò risalire alla prima metà del secolo XIV. Ora Giovanni Calbo e Francesco Loredan consiglieri, uniti a Nicolò Cappello capo dei Dieci, in sul principio del 1417 stimarono assai conducente (*bonum sit pro bono status nostri*), che il consiglio sanzionasse esplicitamente con una

(1) *Cons. X, Criminal*, n. I, 8 e 14 dicembre 1503.

Digitized by Google

legge la consuetudine antica; e proponevano adunque, che, salvo il decreto del 1314 per il quale gli avvocati del fisco, cioè dire gli avvogadori di comune, avevano il diritto di proporre, ma non di votare in consiglio, fra i Dieci potessero por parte o il doge solo, o quattro consiglieri d' accordo, o due consiglieri uniti ad un capo od anche due capi soli; lasciata per altro facoltà ad ogni consigliere e ad ogni capo di proporre emendamenti alle parti già messe innanzi dai loro colleghi. Gli avvogadori chiesero tempo a riflettere, e la parte fu stanziata il successivo 3 febbraio (1). Ora in questa parte non si fa punto parola d' inquisitori, i quali conseguentemente venivano esclusi per legge dal diritto di proporre che un imputato fosse dichiarato colpevole e sot-

(1) Ecco l'*ordo ponendi partes*, che leggesi a c. 158, *Cons. X*, *Misti*, num. IX.

Die ultrascripta XXVIJ Januarij (1416)

Ser Zanetus Calbo, ser Franciscus Lauredanus consiliarij, ser Nicolaus Capello, cap. de X. Capta ut inferius.

Quia clare non repperitur aliquis ordo neque pars, qui vel que faciat mentionem de illis qui possunt ponere partem in isto consilio de X, nisi ex certa consuetudine antiqua, quae hucusque observata est, et bonum sit pro bono status nostri quod in partibus ponendis et specialiter in isto consilio quod sciatur et intelligatur de illis qui possunt ponere partem, vadit pars quod approbetur et ratificetur consuetudo hactenus observata, videlicet quod illustrissimus dominus dux solus, cum libertate sibi attributa per istud consilium, possit ponere partem secundum quod sibi libuerit, et similiter quatuor consiliarij concordes possint ponere partem. Etiam duo consiliarij, tamen cum uno ex capitibus de X, possint ponere partem. Et similiter duo capita de X sola, ad minus, possint ponere partem in hoc consilio de X. Quilibet autem consiliariorum et capitum de X non extiterit in opinionibus praedictorum possit ponere partes suas, super his que proponerentur per predictos, prout cuilibet ipsorum videbitur. Et iste modus super partibus ponendis in isto consilio, ad intelligentiam omnium debeat observari. Et pars presens addatur in capitulari istius consilii, et legatur omni mense quando legetur capitulare. Reservata libertate advocatorum co-

Digitized by Google

toposto ad una pena qualunque. Ma il decreto sanzionava la consuetudine; il che significa che da lungo tempo gl'inquisitori avevano patita questa esclusione, probabilmente dal tempo in cui, regolandosi l'inquisizione speciale per via del collegio *secundum usum*, si era trovato necessario di non concedere agli inquisitori, i quali avevano avviata l'inquisizione generale, che una parte ristretta alla pura necessità dell' inquisizione speciale. Non saprei se qualche volta gl' inquisitori abbiano tentato di allargare la sfera delle loro attribuzioni, e di sottrarsi a quell'esclusione che a loro poteva forse parere odiosa; ma quando videro che colla legge del 3 febbraio 1417 essi venivano definitivamente esclusi dal diritto di proporre parti, si può congetturare che volessero reagire contro il decreto, giacchè a dì 12 maggio 1417, venne proposta una parte, nella quale, considerato che i capi doveano sostituire i consiglieri mancanti, si proponeva che uno od ambidue gl' inquisitori dovessero sottentrare in luogo dei capi ed esercitarne i diritti, compreso quello di propor parti. Se questo decreto si fosse preso, ci sarebbe stato pericolo che i due inquisitori, che aveano avviata l'inquisizione generale, e che, per necessità di cose, non erano affatto esclusi dalla inquisi-

munis secundum quod continetur in parte capta in majori consilio 1314, die decimoseptimo mensis augusti.

de parte 7.

Ser Benedictus Delfino, ser Johannes Aymo, ser Moyses Grimani, ser Zacarias Barbaro consiliarij.

Quod ista pars differatur usque ad diem mercurii proximum ut advocatores, sicut requirunt, possint habere pensamentum et deliberationem super inde.

de parte 9, de non 0, non sinc. 0.

Ser Franciscus Girardo, ser Johanes Navaierio, ser Laurentius Bragadino cap.

+ Iterum die III mensis februarii posita fuit de novo suprascripta pars, et capta, et fuerunt de parte 9, de non 0, non sinc. 0.

Digitized by Google

zione speciale, ricomparissero in sulla fine del processo a condannare quell' imputato che essi medesimi aveano prima tradotto innanzi al consiglio. E questo appunto era quello che il consiglio dei Dieci volea schivare, e quindi la parte non ebbe che 3 voti favorevoli, e cadde per 13 voti contrarî ed uno dubbio (1). Da questo momento in poi non trovo che si sia fatto alcun tentativo per modificare la procedura dei Dieci, salvo quello che avremo a notare nell' istituzione degli inquisitori di stato.

Ed ora, riassumiamo quanto abbiam detto. Il consiglio dei Dieci adottava per necessità di tempi e di cose il pro-

(1) 1417, 12 maggio « Capita. Ser Nicolaus Capello, ser Thomas Michael.

Cum sit ordo quod quando in consilio de X dominus dux se reperiret cum paucioribus quatuor consiliariis quacumque de causa, capita de X debeant intrare loco exeuntis vel exeuntium, et quod tamen sedentes ad consiliariam computentur in numero de X, et casualiter posset occurrere quod omnia tria capita intrarent loco consilialiorum, in quo casu nullus sederet loco capitum, ad quod est penitus providendum ut consilium sit in ordine, et quod plures possint ponere partem in casibus occurrentibus, vadit pars quod quicumque et pro quacumque causa velit, que debeat tractari in consilio de X, capita de X intrarent loco consiliariorum, tam si omnia tria capita intrarent quam si duo vel unum intraret loco consiliarij, intret unus inquisitor per texeram, et si duo capita vel omnia tria intrabunt loco consiliariorum, intrent ambo inquisitores, qui inquisitores suppleant et exerceant in illo casu offitium capitum cum eadem libertate et arbitrio quibus sunt capita, et tam in ponendo partem quam in omnibus aliis. Praeterea ex nunc captum sit et ordinetur quod capita fieri debeant de mense in mensem, et qui erit uno mense non sit alio sequenti, quod si transacto medio mense, quo stare debent capita, aliquod ipsorum exiret aut duo vel omnia tria, sit pro quacumque causa velit, in casibus occurrentibus, et tam si non possent sedere quam si forent electi ad aliquam rem per quam essent extra, debeant intrare inquisitores loco capitum per texeram unum aut ambo, sicut erit expediens, cum modis, conditionibus ac arbitrio et libertate suprascriptis. De parte 3, + de non 13, non sinc. 1». *Cons. X, Misti*, num. IX.

Digitized by Google

cesso inquisitorio. Che i pericoli di questo sistema non gli sfuggissero, può argomentarsi dal fatto che i Dieci elessero tosto due inquisitori, e non uno, ai quali due inquisitori affidò l' inquisizione generale non la speciale. Questo controllo, che dovevano esercitare reciprocamente fra loro i due inquisitori, questa separazione dell'una inquisizione dall' altra, sono due provvide cautele che i Dieci naturalmente adottarono fin dall' origine loro, vale a dire fino dal 1310, benchè per la perdita del registro non possano documentarsi prima del 1314. Lasciata l' inquisizione generale ai due inquisitori, l' inquisizione speciale fu affidata a una giunta più numerosa, la composizione della quale variò nei primi anni, finchè nel 1327 fu definitivamente determinata per via di una consuetudine che ebbe forza di legge, e che ad essa giunta procacciò il nome di collegio *secundum usum*, o di collegio consueto. Questo collegio consueto era composto di quattro membri: dei due inquisitori v' entrava un solo, degli altri tre membri, due non appartenevano, parlando propriamente, al consiglio. Tolto in questo modo il pericolo che ad un solo e medesimo giudice fossero affidate le due inquisizioni, generale e speciale, il consiglio provvide a ciò che il collegio nell'esercizio del proprio ufficio avesse costantemente per guida non l' arbitrio proprio ma la legge dei Dieci. E sopra tutto s' adoperarono a ciò che non fosse possibile l' interruzione degli atti, la quale, prolungando indebitamente il processo, poteva sottomettere gli innocenti alla pena riserbata ai colpevoli. Se i vizî del sistema non furono schivati interamente dai Dieci, dobbiamo ricordarci che siamo al secolo XIV, e che fuor di Venezia questi vizî medesimi furono notati e combattuti non meno che tre o quattro secoli dopo. Ma se i Dieci non seppero togliersi affatto ai pregiudizî del loro secolo, mostrarono d' averli avvertiti, e di stare in guardia contro essi; intorno a che basti ricordare le cautele con cui ricorrevano alla tortura. Compiuto il processo, veniva letto,

Digitized by Google

esaminato e discusso dall' intero consiglio, il quale finalmente ed esclusivamente doveva sostenere le parti di giudice, approvando o non approvando le conclusioni dell' inquisizione speciale. Inappellabile era il giudizio dei Dieci: l' imputato era immediatamente prosciolto, se non si giudicava colpevole; in caso diverso, immediatamente erano proposte le pene. Ma il diritto di proporre le pene e di votarle non era a tutti accordato indiscretamente: l'avvocato del fisco poteva proporle ma non votarle, l' inquisitore poteva votarle ma non proporle. In sulla fine del processo noi troviamo adunque, rispetto ai due inquisitori, le stesse sospettose cautele che abbiam trovato al principio; e possiamo quindi concludere che la procedura, o, come si costumava dire, il rito dei Dieci aveva per cardine necessario quegli stessi due inquisitori, la cui esistenza da alcuni scrittori fu interamente ignorata, da altri confusamente avvertita, creduta dai più eruditi precaria o scambiata con quella degli inquisitori di stato (1), insomma non considerata mai da nessuno, come veramente fu, una instituzione essenziale, caratteristica del consiglio dei Dieci, la piena notizia della quale è indispensabile assolutamente a conoscere l' intimo organamento, a seguire il progressivo sviluppo e a giudicare dirittamente l' azione di un magistrato, ch'ebbe una parte così importante nella storia della nostra Republica.

Non è in conseguenza da fare le meraviglie se gli atti dei Dieci furono giudicati il più spesso con cieca ostilità da una parte, o con parzialità non meno cieca dall' altra. Mancava la conoscenza esatta degli ordini interni del tribunale, e quindi il fondamento vero su cui avrebbero dovuto posare i giudizî degli scrittori. Della qual cosa po-

(1) Riguardo all' incertezza e alla confusione che regnavano su questo argomento non solo fra gli scrittori, ma anche nel consiglio dei X, vedi quanto ne ho scritto nell' *Arch. ven.*, t. I, p. 1-11.

Digitized by Google

trei recarvi esempî molti ed illustri; ma mi contenterò di ricordarvi un libretto, che circa quarant'anni fa Luigi Cibrario publicò sulla morte del Carmagnola (1), e che, proprio di questi giorni, fu giudicato *aureo* dall'erudito signore Michele Caffi (2). Ho troppo rispetto alla memoria del conte Luigi Cibrario, per negare che il suo libretto possa chiamarsi anche *aureo,* ma d'altra parte ho troppo rispetto alla verità per dissimulare le inesattezze che in quel libretto non mancano, perdonabili forse quarant'anni fa ma non oggi. Lascio quelle che si riferiscono all'erudizione locale; per esempio, che il Carmagnola fosse cacciato nelle prigioni di là dal canale (3), le quali invece furono costruite un secolo e mezzo più tardi; o che i processi dei Dieci dovessero essere bruciati (4), quando invece si conservavano, e gl'incendî del palazzo ducale in cui probabilmente perirono, non avvennero di certo per ordine del *tenebroso* governo. Il Cibrario, non lo neghiamo, ha il merito incontrastabile di avere nel suo libretto raccolto gli atti dei Dieci, che si riferiscono al Carmagnola. Sarebbe stato a desiderare peraltro che vi avesse raccolti anche i pochi, che inavvedutamente lasciò da parte; giacchè, quantunque non siano di assoluta importanza, l'avrebbero forse ajutato ad intendere più pienamente e a giudicare meno severamente il contegno dei Dieci. Ne porterò un solo esempio. Egli cita la lettera dei Dieci, data a dì 29 marzo 1432 a Giovanni de Imperiis, nella quale s'ingiunge al secretario di indurre il Carmagnola a venire, nel modo appunto che venne, a Venezia. E, detto che questo par-

(1) *La morte del conte Carmagnola, illustrata con documenti inediti dal cav.* Luigi Cibrario. Torino, 1834, Pomba.

(2) *Bullettino della consulta archeologica* (nell' *Arch. stor. lombardo*, anno II, fasc. 2): *La tomba del Carmagnola*, p. 30.

(3) *La morte del co. Carmagnola*, p. 24.

(4) Ibid., p. 34, 35.

Digitized by Google

tito fu vinto con quattro voti soltanto, soggiunge: « A dimostrar quanto dubbia paresse a quel collegio la pretesa reità del Carmagnola, riman la memoria di undici voti contrarî alla parte presa, e di quattro non sinceri; anzi riman memoria che alla prima ballottazione v' erano 16 voti soli favorevoli alla parte, 11 contrarî e 7 non sinceri; cosicchè la proposta di pigliar il Carmagnola era rifiutata, se non si procedeva a nuova deliberazione » (1). Ora, il Cibrario qui s' ingannava a partito. I tre capi dei Dieci, Marco Barbarigo, Lorenzo Cappello e Lorenzo Donà, coi due avvogadori Tomaso Michiel e Francesco Loredan, che proposero al consiglio dei Dieci di trarre il Carmagnola a Venezia coll' astuzia, avevano prima proposto di trarvelo colla forza: *Auctoritate hujus consilii*, ricorderò questa parte che, a quanto credo, non fu avvertita mai da nessuno, *scribatur et mandetur rectoribus nostris Brixiae, et ser Francisco de Garzonibus provisori nostro, quod insimul, habita bona et matura consideratione de modo servando circa hoc, debeant retinere personaliter dictum capitaneum nostrum, et illum ponere in loco securo et sub bona et fida custodia, et hoc facere debeant quantum celerius facere poterunt, et cum quam majori celeritate poterunt, notificando nobis subito capturam dicti comitis, ut possimus providere sicut videbitur isti consilio.... Et capta praesenti parte, ante recessum istius consilii providebitur tam de gentibus conductae suae, ut habeant causam remanendi contentae, quam circa alia necessaria pro bono status nostri, prout videbitur fore necesse* (2). La questione che s' agitava fra i Dieci non era dunque se il Carmagnola fosse o non fosse reo, ovvero se si dovesse o no carcerare; ma se si dovesse pigliare colla violenza o coll' arte. Erano quel dì presenti in con-

(1) *La morte del conte Carmagnola*, p. 42.
(2) *Cons. X, Misti*, n. XI, 28 marzo 1432.

Digitized by Google

siglio 34 votanti; e la proposta che il Carmagnola si catturasse di forza, votata una e due volte, fu sostenuta da 14 voti, ma da 15 contrarî e 5 dubbî respinta. Allora i tre capi e i due avvogadori, costretti a cangiar d' avviso, formularono la lettera al secretario de Imperiis; la quale, per l' ostinazione di quei 14, che preferivano la violenza, non riuscì al primo scrutinio, ma, prevalendo poi la prudenza, raccolse 19 voti in favore contro 11 contrarî e 4 dubbî. Ecco riposte le cose nel vero aspetto. Neppure una voce si levò nel consiglio a proporre un emendamento (*scontro*) qualsiasi, che potesse confortare l' opinione del buon Cibrario, il quale, esaminando più accuratamente gli atti dei Dieci, avrebbe potuto convincersi, che se non si fosse vinto il partito di prendere il Carmagnola coll' arte, di necessità si sarebbe vinto l' altro partito di prenderlo colla forza.

A questa conclusione avrebbe condotto il Cibrario l'esame non solamente di alcuni, ma di tutti gli atti dei Dieci che si riferiscono al Carmagnola; e a conclusioni diverse l' avrebbe condotto l' esame dei medesimi documenti che publicò, se avesse avuto conoscenza più piena della procedura dei Dieci. Egli dice, in via d'esempio, che le prove del tradimento sono velate *d' alto mistero* (pag. 43), perchè il Carmagnola fu dichiarato traditore *propter ea quae dicta et lecta sunt,* senza più. E questa invece era la formola usata in tutti i giudizî. Dice che si sarebbe accennata la sua *confessione,* se, almeno i tormenti avessero potuto strappargliela (pag. 43); mentre (qualunque valore potesse avere la confessione estorta dalla tortura), come di cosa necessariamente supposta, della confessione dell' imputato non si faceva mai cenno. Dice che la sentenza del Carmagnola avendo avuto 19 voti in favore, mentre 8 voti ebbe la proposta di sostenerlo in carcere a vita, e nove dei consiglieri erano in dubbio, questi nove *protestarono di non esser chiari abbastanza del fatto* (pag. 43). E s' inganna,

Digitized by Google

giacchè confonde il giudizio della reità colla determinazione della pena. Il Carmagnola fu dichiarato reo, quando fu chiesto al consiglio se credeva di procedere contro di esso, con la formola rituale, e riferita dal Cibrario (pag. 65, 66): *Si videtur vobis, propter ea quae dicta et lecta sunt, quod procedatur contra comitem Franciscum dictum Carmignolam, olim capitaneum generalem gentium nostrarum, propter ea quae fecit et tractavit* (notisi che non si parla qui di soli sospetti) *in damnum et praejudicium negotiorum nostrorum, et contra honorem et statum nostrum, tanquam publicus proditor nostri dominii, sicut per testificationes et scripturas lectas in isto consilio liquide constat.* Il consiglio rispose affermativamente con 26 voti e non 19. Riconosciuta la colpa ,restava a determinare la pena. Qui, alla proposta principale, ch' era la morte, fu soggiunto un emendamento che portava il carcere a vita. La proposta principale ebbe 19 voti, 8 l' emendamento, e nove consiglieri erano incerti. Ma i nove consiglieri non esitavano già nel giudizio sulla reità o l' innocenza del Carmagnola, credendo, come vorrebbe il Cibrario, *non abbastanza chiara la cosa* (pag. 32); i nove consiglieri esitavano fra la pronta morte e il carcere a vita. Non voglio tacere un' altra osservazione. Dice il Cibrario : *Quando si vinse che* (il Carmagnola) *fosse preso, si vinse altresì che si dovesse spegnere* (pag. 41). Ma se i Dieci avevano risoluto di spegnerlo, perchè chiamarono altri venti senatori in consiglio? E quando il Carmagnola fu preso, perchè non soppressero ogni formalità di giudizio ? O non volendo sopprimerla, perchè non confidarono l' esame del Carmagnola al collegio *secundum usum*, ma vollero che il collegio fosse composto *per modum noviter captum,* nel modo cioè che sul principio del secolo XV usavasi nei casi più gravi, nei quali il collegio anzichè di quattro componevasi di otto membri: due consiglieri, due capi, due inquisitori, due avvogadori? Se l'inquisizione affidata non ad un giudice solo

Digitized by Google

ma a quattro era una guarentigia dell'imputato, non doveva essere una guarentigia maggiore che i giudici fossero non quattro ma otto? Chi obbligava i Dieci ad eleggere questo più numeroso collegio, e non il collegio *secundum usum*, come era stato pure proposto? Perchè volere che fossero d'accordo non già tre giudici solo o al più quattro, ma cinque? Queste cautele, non avvertite dal buon Cibrario, s'accordano colla risoluzione già presa di spegnere il Carmagnola? Andrei troppo lontano se volessi qui analizzare minutamente gli atti dei Dieci, che si riferiscono al Carmagnola, i quali, esaminati senza passione e nella loro integrità, escludono, a mio giudizio, assolutamente l' idea d' un premeditato assassinio. Se i Dieci avessero voluto assassinare il Carmagnola, l' avrebbero scritto con fredda ingenuità nei loro registri; e ben lo sa il sig. Caffi, che riconosce *grave* l' offerta accettata di avvelenare il Visconti (1). Questi esempî non sono rari, e noi li conosciamo appunto perchè i Dieci li registravano. Ma appunto perchè li registravano, possiamo facilmente distinguere dall'assassinio il giudizio. Io qui non debbo diffondermi di vantaggio: forse ritornerò un'altra volta su questo argomento del Carmagnola, che l' autorità del Manzoni non ha, come io spero, inappellabilmente deciso. Mi basta mettere sull' avviso chi studia, che il libretto del Cibrario non è in tutto scevro d' inesattezze, e che le sue inesattezze principalmente derivano dalla conoscenza imperfetta dei metodi di quel medesimo tribunale, di cui voleva controllare il giudizio.

Ed ora, per conchiudere, torno al principale argomento. Certo, io non mi sono oggi proposto di esporre, quantunque sommariamente, la storia dei due inquisitori, e tanto meno di divisarne particolarmente tutti gli ufficî. L' ufficio loro proprio e caratteristico era quello che per l' appunto veniva significato dal nome, e abbiam per questo veduto

(1) Loc. cit, p. 30, 31.

Digitized by Google

qual parte avessero nell' inquisizione e in tutto il processo. In questo ufficio, che importava conoscere e determinare precisamente, rientrano, può dirsi, tutti gl' incarichi particolari che nel vogliere successivo del tempo furono loro affidati. Troppo lungo sarebbe divisarli tutti per singolo; ma non posso tacer di quello che troviamo ripetuto con maggiore frequenza, di sopravvegliare, cioè, perchè non fossero propalate le cose dette in consiglio. Era naturale di fatti che in assemblee numerose, ove si discutevano affari che concernevano gl' interessi ed aguzzavano la curiosità di molti e potenti, fosse raccomandato premurosamente, frequentemente e sotto minaccie gravi il silenzio. Il quale non possiam dire che fosse perciò custodito, essendo lecito argomentare il contrario dalla crescente frequenza e gravità delle raccomandazioni e delle minaccie. Notiamo qui di passaggio, che l'incarico affidato ripetutamente ai due inquisitori di sopravvegliare perchè non si violasse il secreto, indusse in errore tutti gli storici anche più diligenti; i quali nei decreti dei Dieci trovando nominati gl' inquisitori, e non conoscendo gl' inquisitori dei Dieci, ma sì gli inquisitori di stato, credettero che si trattasse di questi, e ne assegnarono conseguentemente l' origine a tempi varî e diversi (1). Importantissima al mio proposito è la parte presa dai Dieci a dì 20 settembre 1539. Trattavasi la pace col Turco, il quale poneva condizioni sì dure che l' ambasciatore Tomaso Contarini, senza poter nulla concludere, aveva dovuto abbandonare Costantinopoli. Vi fu allora spedito Alvise Badoer con commissioni nuove e secrete, le quali perchè non fossero penetrate, a dì 20 settembre fu stabilito di eleggere fra quelli *ch' intrano quomodocumque in questo consiglio, tre inquisitori sopra qualunque si potrà presentir di haver contraffatto alle leggi et ordini*

(1) Vedi per tutti il Siebenkees, *Versuch einer Geschichte der venetianischen Staatsinquisition*, passim.

Digitized by Google

nostri circa il propalar delli secreti. Siano per anno uno, et in fine di quello possano essere rieletti. Non cito tutta la parte, del resto notissima (1), la quale è il vero decreto istitutivo di quegli inquisitori che poi furono detti di stato. Le poche righe ricordate mostrano peraltro che qui si tratta d' una magistratura affatto diversa da quella di cui abbiamo fin qui discorso. Gl' inquisitori dei Dieci erano due, e questi erano tre. Quelli erano scelti fra i Dieci, questi fra coloro che, non essendo dei Dieci, entravano peraltro in Consiglio. Quelli duravano un mese, questi un anno. Quelli non potevano essere rieletti neppure il secondo mese, questi potevano essere anche il secondo anno. Finalmente agl' inquisitori dei Dieci era confidata l' inquisizione generale, e quella parte dell' inquisizione speciale che abbiam veduto, per tutti i delitti e in tutti i casi che soggiacevano alla giurisdizione dei Dieci. In quella vece, gl'inquisitori, che poi assunsero il nome di inquisitori di stato, dovevano originariamente badare soltanto a coloro che avessero violate le leggi relative alla propalazione dei secreti di stato. Che i due inquisitori eletti nel 1310 non debbano dunque confondersi coi tre inquisitori eletti nel 1539, è chiarissimo; tanto più che di mese in mese dal 1539 al 1797 troviamo eletti costantemente fra i Dieci i due inquisitori (2), e accanto ad essi, dapprincipio con qualche irre-

(1) Vedi, come più comune, ROMANIN, *Storia doc.*, VI, 122, 123.

(2) Sarebbe troppo lungo e punto necessario ma molto facile soggiungere qui la serie dei due inquisitori dei Dieci e dei tre inquisitori sopra i secreti (di stato). Dò questo saggio, incominciando dal settembre in cui fu decretata l' istituzione dei tre inquisitori, e desumendo i nomi dei due inquisitori mensili dal Registro *Cons. X, Criminal*, n. V.

1539	Settembre	Gerolamo Quirini — Gabriel Moro.
	Ottobre	Priamo da Lezze — Nicolò Tiepolo
	Novembre	Nicolò Priuli — Bernardo Soranzo.
	Decembre	Priamo da Lezze — Francesco Longo.

Digitized by Google

golarità, ma si può dir quasi ogni anno, e dal 1539 al 1582 non solamente fra i Dieci, ma fra coloro ch' entravano *quomodocumque* in consiglio, troviamo eletti i tre inquisitori sulla propalazione dei secreti. La parte che ho citato è del 20 settembre 1539: il successivo 20 ottobre furono

1540	Gennajo	Nicolò Priuli — Alvise Minio.
	Febbrajo	Sebastiano Giustinian — Francesco Venier.
	Marzo	Daniel Trevisan — Francesco Longo.
	Aprile	Nicolò Priuli — Francesco Venier.
	Maggio	Francesco Longo — Michiel Cappello.
	Giugno	Matteo Barbarigo — Francesco Venier.
	Luglio	Andrea Marcello — Sante Contarini.
	Agosto	Francesco Venier — Bernardo Soranzo.
	Settembre	Nicolò Priuli — Matteo Barbarigo.
	Ottobre	Marco Minio — Andrea Donà.
	Novembre	Gerolamo Pesaro — Gio. Francesco Morosini.
	Decembre	Maffeo Michiel — Andrea Donà.
1541	Gennajo	Marco Zantani — Nicolò Venier.
	Febbrajo	Zaccaria Priuli — Gerolamo Polani.
	Marzo	Nicolò Venier — Filippo Cappello.
	Aprile	Andrea Donà — Maffeo Michiel.
	Maggio	Marco Falier — Lodovico Barbarigo.
	Giugno	Filippo Cappello — Gio. Francesco Morosini.
	Luglio	Andrea Donà — Marco Zantani.
	Agosto	Lodovico Barbarigo — Marco Falier.
	Settembre	Zaccaria Priuli — Filippo Cappello.
	Ottobre	Nicolò Priuli - Andrea Marcello.
	Novembre	Marco Antonio Trevisan — Alvise Mocenigo.
	Decembre	Andrea Bragadin — Matteo Barbarigo.
1542	Gennajo	Marco Antonio Trevisan — Nicolò Priuli.
	Febbrajo	Bernardo Soranzo — Andrea Marcello.
	Marzo	Matteo Barbarigo — Nicolò Priuli.
	Aprile	Andrea Marcello — Lodovico Falier.
	Maggio	Antonio Dandolo — Francesco Longo.
	Giugno	Nicolò Priuli — Marco Antonio Venier.
	Luglio	Antonio Dandolo — Sante Contarini.
	Agosto	Francesco Longo — Nicolò Tiepolo.

Digitized by Google

eletti Priamo Da Lezze, ch'era dei Dieci, e Sebastiano Foscarini e Lodovico Falier, che non eran dei Dieci ma della giunta (1). L'anno dopo (1540) a dì 17 decembre si rinnovò l'elezione. Il Da Lezze e il Foscarini furono confermati, e fu dato ad essi compagno Girolamo Grimani q.m Marino (2). Anche in quest' anno, il Foscarini era della giunta; il Grimani era savio di terraferma, il Da Lezze provveditore ai monti. Nel 1541 non furono eletti i tre inquisitori; durassero frattanto i tre nominati nel precedente decembre, o non paresse necessaria la loro sostituzione: ma il 4 giugno 1542 Alvise Badoer, tornato ambasciatore dal Turco, disse in collegio che, se non gli fosse espressamente proibito, avrebbe liberamente esposto al senato quanto aveva potuto osservare nella sua legazione (3). In conseguenza, il dì dopo (5 giugno) i Dieci accordarono al Badoer ampia licenza di dire quel che credesse; ma vollero intimato al Pregadi il più severo silenzio su queste comunicazioni, ed elessero immediatamente i *tre inquisitori sopra la rivelatione di secreti, in loco di quelli che hanno compito.* I nuovi eletti furono Sebastiano Foscarini, della giunta, Stefano Tiepolo q.m Paolo, savio del consiglio, e Francesco Morosini q.m Antonio, savio di terraferma (4); due dei quali, il Tiepolo e il Foscarini, furono rieletti a dì 7 ottobre 1542,

1542 Settembre Marco Antonio Venier — Sante Contarini.
Ottobre Tomaso Contarini — Giacomo Canal.
Novembre Luigi Minio — Francesco Venier.
Decembre Giacomo Canal — Domenico Trevisan.

È chiaro che i due inquisitori dei Dieci venivano eletti ogni mese, e accanto ad essi venivano eletti di anno in anno i tre inquisitori (di stato). Pei tre anni sopra citati ricorderò il nome dei tre inquisitori nel testo della memoria.

(1) *Cons. X, Comune,* n. XIV, c. 75 t.°

(2) *Cons. X, Comune,* n. XIV, c. 227.

(3) *Cons. X, Secreto,* n. V, c. 67 e 67 t.°; e *Comune,* n. XV, c. 32 t.°

(4) Ibid.

Digitized by Google

in compagnia del nuovo inquisitore Pietro Morosini q.m Lorenzo, savio di terraferma. Non è senza una qualche importanza nell' argomento, l' annotazione che abbiamo qui nel registro, giacchè ricordandosi i diversi magistrati che, aggiunti ai Dieci, furono sottoposti a scrutinio, troviamo spiegata ufficialmente la frase *intrantes quomodocumque in consilium X et additionem* (1). Si continuò così per anni parecchi; e se nel 1555, 1558, 1566, 1576, 1577 non si trovano eletti i tre inquisitori, ce ne rende ragione la parte presa a dì 23 settembre 1578, la quale comincia con queste proprie parole: « La molta perdita di tempo che si con-
» vien far nella longa ballottatione de tutti quelli che en-
» trano in questo consiglio con la zonta, quando si ha da
» elezer inquisitori contra quelli che propalano li secreti,
» è stata causa che molte volte si è pretermesso di far la
» detta elettione ». Prescrive perciò che quind' innanzi la elezione debba impreteribilmente ogni anno esser fatta nei

(1) 1542, die VII octobris in Additione. . . . Demum deventum est ad ballottationem trium inquisitorum super secretis per annum, qui etiam possunt reeligi, et factum fuit scrutinium et ballottati omnes intrantes quomodocumque in consilium X et additionem, videlicet executores super blasphemiis qui non sunt consiliarii, revisores capsarum juxta partem 23 decembris 1541, capserius creatus per menses quatuor, provisor super artellariis, provisores super montibus, super cecha, super arsenatu et supra armamento, et sapientes omnes utriusque manus, et procurateres omnes etiam non ponentes ballottam: in executionem legum consili X, quae recitatae fuerunt in consilio. Exceptis ab hac ballottatione tantummodo consiliariis ad bancham et advocatoribus comunis, qui alias, 1540 die 17 decembris, similiter non fuerunt ballottati. Et nominati fuerunt usque ad numerum 39 in totum. Remanserunt infrascripti

ser Stephanus Theupulus } reelecti
ser Sebastianus Foscarenus doct. sap. consilii }
ser Petrus Mauroceno q.m ser Laurentii sapiens terrae firmae

Cons. X, Comune, n. XV.

Digitized by Google

primi giorni di ottobre (1). L'ultima di queste elezioni ebbe luogo a dì 6 ottobre 1581 (2), giacchè nel 1582, come è noto, fu abolita la giunta; ma il 19 di aprile 1583 fu stabilito che i tre inquisitori si rieleggessero fra i sei consiglieri ed i Dieci (3), e finalmente ai 17 d'ottobre 1588 la loro elezione fu regolata nel modo che durò fino al cadere della Republica (4).

Io spero di aver così posto in sodo che i due inquisitori dei Dieci sono una magistratura anteriore e, dal 1539 in poi, coesistente ai tre inquisitori sopra i secreti, che furono poi chiamati inquisitori di stato. Questo magistrato nuovo darebbe occasione a ben più lungo discorso, che serberò a miglior tempo; ma non chiuderò senza un'ultima osservazione, la quale se da una parte può dimostrare l'antico senno dei nostri, può dimostrare dall'altra che i più assennati, o molto o poco, soggiacciono all' influenza del tempo. I tre inquisitori sopra la violazione dei secreti si elessero per la prima volta nel 1539; e non indarno, a dir vero, giacchè tre anni dopo scopersero il tradimento dei due fratelli Cavazza. Non ripeto una storia nota, che indusse la Republica a quegli atti vigorosi contro l' ambasceria francese, i quali, come ben dice il mio illustre e sempre caro maestro prof. Giuseppe De Leva, stanno negli annali del veneto senato come un' eccezione alla regola della secolare sua prudenza (5). Ma in mezzo a così straordinaria concitazione di spiriti, com'è che, essendo stato ai Dieci proposto d'imprigionare e processare i due secretarî, la parte fu messa ai voti il 17 agosto due volte, e due volte a grande e cre-

(1) *Cons. X, Comune*, n. XXXIV.

(2) *Cons. X, Comune*, n. XXXVI.

(3) Romanin, *Storia doc.*, t. VI, p. 130.

(4) Con queste premesse è molto chiara la parte citata da Romanin, ibid., t. VI, pag. 132.

(5) *Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia*, t. III, p. 462.

Digitized by Google

scente maggioranza respinta? È vero che due giorni dopo fu preso unanimemente d'incarcerare e processare i due traditori; ma perchè s' indugiò prima due giorni, lasciando campo così di mettersi in salvo a Costantino Cavazza? Il fatto si può chiarire, se consultiamo gli atti dei Dieci. A dì 17 agosto i tre inquisitori sui secreti, Sebastiano Foscarini, Stefano Tiepolo e Francesco Morosini, considerata la straordinaria gravità del delitto, avevano proposto che i due fratelli *retineri possint ad petitionem deputatorum super secretis, a quibus examinentur tam de plano quam in tormentis, et cum his quae habebuntur venietur ad hoc consilium et fiet jus.* Qui dunque i tre inquisitori esercitano il diritto di propor parti (1), diritto che il consiglio dei Dieci aveva pertinacemente negato ai due inquisitori nei secoli precedenti. Giovandosi di questo nuovo diritto, i tre inquisitori sopra i secreti chiedevano che fosse loro affidata esclusivamente l'inquisizione speciale dei due Cavazza, contro gli ordini antichi e non violati mai dal consiglio. Forse, almeno in tutto, queste non erano illegittime usurpazioni dei tre inquisitori sopra i secreti, giacchè la parte del 20 settembre 1539 li autorizzava, d'accordo che fossero tutti e tre, a *mandar alla legge et condannar*, parole che potevano ammettere interpretazioni diverse. E d'altra parte dobbiamo ricordarci che i tre inquisitori erano stati istituiti nel 1539, e il processo dei Cavazza agitavasi nel 1542, quando, cioè, la dieta di Ratisbona (1532) accettando la costituzione Carolina, e il cancelliere Poyer apparecchiando l'ordinanza di Villiers-Cotterets (1539), inasprivano il processo inquisitorio in Francia e in Germania. Era un frutto del tempo: giacchè, trasformata l' Europa, la costituzione dei grandi stati, l' accentramento dei poteri, l'assolutismo dei principi, dovevano esercitare grande influenza

(1) L'avevano ottenuto fin dal 23 decembre 1539, come si ha dalla parte citata da ROMANIN, *Storia doc*, t. VI, p. 124.

Digitized by Google

eziandio sulla procedura penale. A questa influenza Venezia non poteva in tutto sfuggire; e noi vediamo per ciò che i tre inquisitori ottengono, col diritto di propor parti, un diritto che i Dieci nel medio evo non avevano voluto mai assentire ai loro due inquisitori. Ma, relativamente alla inquisizione speciale, non permisero i Dieci che un colpo solo atterrasse così gran parte dell' edifizio antico. A difesa delle patrie leggi s'alzarono gli avvogadori di comune; e Girolamo Contarini, uno di essi, scese cogli inquisitori ad un compromesso che ci viene significato dalla parte proposta e vinta ai 19 d' agosto, per la quale i due fratelli Cavazza, *si de plano verum fateri noluerint, examinentur per inquisitores cum collegio hujus consilii.* Dacchè i tre inquisitori non erano soli, e dovevano procedere alla inquisizione speciale in compagnia del collegio *secundum usum*, non s' erano abbandonati del tutto gli ordini antichi e si poteva fare giustizia. Questo è il concetto dei Dieci, al quale m' arresto. L' istituzione dei tre inquisitori ed il processo Cavazza ci aiutano in fatti a paragonare la procedura dei Dieci nel medio evo e nell' età moderna, e ad argomentare di conseguenza se, per questo rispetto, il vantaggio appartenga ai vecchi ordini o ai nuovi. Qui non pretendo per altro di formulare un giudizio. Mi rese cauto lo studio dei documenti, difficile nel medio evo per la soverchia scarsezza e nell' età moderna per l' abbondanza soverchia. Mi sia lecito nondimeno di dire, che solamente l' esame attento e minuto delle antiche istituzioni, ci mette in grado d' intenderle e di apprezzarle, tenendoci egualmente lontani dalla mania di tutto difendere e dalla smania di tutto vituperare quanto fu fatto prima di noi.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google